



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

Corso di laurea in Economia e Commercio

Le immobilizzazioni materiali e immateriali nel bilancio d’esercizio

**Tangibles and Intangibles Assets in the Financial
Statement**

Relatore:
prof. Sergio Branciarì

Rapporto finale di:
Alessandro Ciuffolotti

Anno accademico 2018-2019

Alla mia famiglia

A tutti i miei amici

Al relatore per la sua disponibilità

Indice

Introduzione.....	3
1. Le immobilizzazioni materiali.....	4
<i>1.1. Le immobilizzazioni materiali secondo i principi contabili nazionali.....</i>	<i>5</i>
<i>1.2. Le immobilizzazioni materiali secondo i principi contabili internazionali.....</i>	<i>7</i>
<i>1.3. Le problematiche di leasing.....</i>	<i>7</i>
2. Le immobilizzazioni Immateriali.....	10
<i>2.1. Le immobilizzazioni immateriali secondo i principi contabili nazionali.....</i>	<i>11</i>
<i>2.2. Le immobilizzazioni immateriali secondo i principi contabili internazionali..</i>	<i>12</i>
<i>2.3. Beni immateriali e oneri pluriennali.....</i>	<i>13</i>
3. Acquisizione e utilizzo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.....	14
<i>3.1. Acquisizione immobilizzazione materiale.....</i>	<i>15</i>
<i>3.1.1. Costruzioni in economia.....</i>	<i>16</i>
<i>3.2. Acquisizione immobilizzazioni immateriali.....</i>	<i>17</i>
<i>3.2.1. Singole tipologie dei beni immateriali.....</i>	<i>17</i>
<i>3.2.2. Il limite del valore recuperabile.....</i>	<i>27</i>
4. Ammortamento.....	28
<i>4.1. Ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali.....</i>	<i>28</i>
<i>4.2. Un caso particolare d'ammortamento per le immobilizzazioni immateriali... </i>	<i>30</i>

5. Valutazioni successive.....	31
5.1. <i>Le rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali</i>	31
5.2. <i>Le svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali</i>	32
5.3. <i>Le rivalutazioni da ripristino delle immobilizzazioni materiali e immateriali</i> .	34
Conclusioni.....	36
Bibliografia.....	39

Introduzione

In questo elaborato si parlerà di due componenti molto importanti, che vanno a costituire l'attivo dello stato patrimoniale: Le immobilizzazioni materiali e immateriali.

Inizialmente, si confronteranno i principi contabili italiani (OIC) con i principi contabili internazionali (IAS) di entrambe le tipologie di beni e inoltre si illustreranno due casi particolari; uno riguardante le immobilizzazioni materiali, i beni in leasing, e uno riguardante quelle immateriali, i beni immateriali e gli oneri pluriennali.

In seguito, verrà approfondito il meccanismo di acquisto e utilizzo nel processo produttivo, sottolineando le principali differenze che si possono riscontrare per entrambe le due classi di beni.

Infine si analizzerà l'ammortamento e quelle che sono le valutazioni successive compiute dall'azienda, ovvero le rivalutazioni, svalutazioni e le rivalutazioni da ripristino, anche qui soffermandosi sempre sulle differenze principali che corrono tra le due immobilizzazioni.

1. Le immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono beni che hanno la caratteristica di essere tangibili e sono destinati ad essere utilizzati durevolmente, perciò costituiscono una componente permanente di cui l'impresa dispone. Le immobilizzazioni materiali sono:

- 1) Terreni e fabbricati;
- 2) Impianti e macchinari;
- 3) Attrezzature industriali e commerciali;
- 4) Immobilizzazioni in corso e acconti.

Per quanto riguarda la loro classificazione, l'OIC 16 ribadisce la regola dettata dall'art. 2424 bis, la quale afferma che le immobilizzazioni materiali sono tali considerando la destinazione dei beni e non la loro natura¹.

L'OIC 16 inoltre precisa che:

- le immobilizzazioni sono vendibili alle loro condizioni attuali o non richiedono modifiche tali da differirne l'alienazione;
- La vendita appare altamente probabile alla luce delle iniziative intraprese, del prezzo previsto e delle condizioni di mercato;
- L'operazione di norma si conclude nel breve termine.

¹ Quagli, A., *Bilancio di esercizio e principi contabili*, 8°ed., Giappichelli G., Torino, 2017.

Questa disciplina si applica anche ai cespiti obsoleti e anche a quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo. Questi sono valutati al minore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile, oltre a non essere più oggetto d'ammortamento².

1.1 Le immobilizzazioni materiali secondo i principi nazionali

L'OIC 16 principio che si occupa delle immobilizzazioni materiali, ha l'obiettivo di rendere chiari i criteri di rilevazione, classificazione e valutazione di questi beni per tutte le società che redigono il bilancio d'esercizio. Questo principio è stato più volte riformato per renderne più facile l'interpretazione da parte degli utilizzatori e per facilitare in coordinamento con gli altri principi, sia nazionali che internazionali.

Il codice, con l'articolo 2426, n. 1, afferma che le immobilizzazioni sono iscritte in bilancio al costo d'acquisto o di produzione, nel quale sono inseriti tutti i costi diretti oltre a poter includere una quota di costi indiretti, tra cui sono compresi anche gli oneri finanziari relativi alla fabbricazione o all'acquisto dell'immobilizzazione. L'OIC 16 fornisce un'ulteriore interpretazione di questa regola:

² Quagli, A., *Bilancio di Esercizio e Principi contabili*, 8°ed., Giappichelli, G., Torino, 2017

- Si stabilisce che la contabilizzazione del cespite avviene a seguito del trasferimento del titolo di proprietà; nei casi in cui non sia trasferita la piena proprietà, la rilevazione avviene nel momento in cui sono assunti sostanzialmente tutti i rischi connessi. Le immobilizzazioni materiali in corso di costruzione sono rilevate inizialmente alla data in cui sono sostenuti i primi costi per la costruzione del cespite. Se non vi è coincidenza tra la data in cui viene trasferito il titolo di proprietà e la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici, prevale quest'ultima;
- Nel caso di acquisto dei singoli beni da fornitori esterni, il valore originario è espresso dal costo d'acquisto al netto degli sconti commerciali comprensivo di oneri accessori d'acquisto e di tutti i costi sostenuti per portare il bene nel luogo e nelle condizioni necessarie perché costituisca bene duraturo per la società;
- Per le costruzioni in economia, l'OIC 13 afferma che il costo deriva dalla somma di tutti gli oneri diretti per la fabbricazione più una quota di costi generali industriali;
- Infine, nei casi in cui il bene è un'unità economico-tecnica, il suo costo d'acquisto o di produzione si riferisce all'intera unità nel suo complesso.

1.2 Le immobilizzazioni materiali secondo i principi contabili internazionali

I principi contabili internazionali non prevedono una particolare disciplina contabile per le immobilizzazioni materiali.

Lo IAS 16 afferma che per contabilizzare quest'immobilizzazione, essa deve soddisfare dei requisiti:

- 1) Deve essere in grado di apportare un significativo contributo in termini di benefici economici futuri;
- 2) Il suo costo deve poter essere determinato attendibilmente.

Il principio internazionale, in comune a quello italiano, accumuna sotto la voce di immobilizzazioni materiali tutti quei beni che hanno la caratteristica di essere tangibili, stabilendo però delle norme per quei beni che svolgono una differente funzione o abbiano una differente destinazione. Infatti, vengono distinte le immobilizzazioni aventi finalità produttive dagli investimenti immobiliari.

1.3 La problematica dei beni in leasing

Lo IAS 17 ha stabilito che “il leasing è un contratto attraverso il quale un soggetto chiamato locatore trasferisce ad un altro soggetto, il locatario, il diritto ad utilizzare un bene per un periodo di tempo prestabilito, in cambio di pagamenti”³. Il leasing può assumere due forme principalmente:

³ IAS 17, par. 4

- Leasing finanziario: contratto attraverso il quale si trasferiscono tutti i benefici e rischi derivanti dalla proprietà del bene. Il diritto di proprietà può essere trasferito nel momento in cui si pone fine al contratto;
- Leasing operativo: contratto che viene considerato simile all'affitto, in quanto non trasferisce tutti i benefici e i rischi derivanti dalla proprietà del bene.

Dal punto di vista contabile, le iscrizioni in contabilità delle operazioni di leasing possono avvenire secondo due metodi previsti dall' IAS 17⁴:

- Metodo patrimoniale: I canoni di leasing vengono considerati come costi di periodo che devono essere imputati nel conto economico dell'esercizio a cui si riferiscono. Tutto questo rispettando sempre il principio di competenza, poiché nel caso in cui non lo si sia rispettato, si dovrebbe procedere all'integrazione e/o rettifica di questi costi sostenuti;
- Metodo finanziario: Questo metodo vede l'operazione di leasing, come un'operazione d'acquisto il cui pagamento sarà dilazionato nel tempo. Importante è il momento in cui viene stipulato il contratto poiché è l'istante in cui avviene il passaggio di proprietà del bene e la contemporanea nascita del debito finanziario. Quindi l'azienda, che prende il bene in leasing, deve iscrivere tra le attività di stato patrimoniale il valore del bene, mentre nel

⁴ PARBONETTI, A., *I principi contabili internazionali*, 1° ed., Carocci, Roma, 2010.

passivo il valore del debito relativo alla dilazione. Tale valore è rappresentato dal fair value del bene locato o, se minore, al valore attualizzato dei canoni di leasing. Infine, in ogni esercizio, il locatario è tenuto al pagamento dei canoni che rappresentano il rimborso del debito e a sottoporre il bene al processo d'ammortamento.

Tutto questo ormai non viene più applicato perché lo IASB ha pubblicato un nuovo principio contabile, denominato IFRS 16, che stabilisce nuovi criteri per il trattamento contabile del leasing. Tale criterio è applicato dal 1° gennaio 2019.

Un cambiamento dettato dal nuovo criterio, risiede nella distinzione tra contratto di leasing e di servizi; tale distinzione deve essere effettuata in sede di prima iscrizione del leasing in bilancio. Però l'aspetto più importante, di tale principio, è il superamento della distinzione tra leasing operativo e finanziario, previsto dallo IAS 17, grazie all'introduzione di nuovi concetti come il diritto d'uso (right of use) sul bene oggetto di leasing, che permette di stabilire quando un contratto deve essere considerato come contratto di leasing o di servizio.

Per stabilire che il bene in oggetto sia in leasing o si tratta di un contratto di servizio, si tengono conto di due elementi:

- 1) Il controllo;
- 2) L'identificabilità del bene.

Per quanto concerne al controllo questo riguarda la direzione dell'uso e l'ottenimento di benefici economici derivanti dall'utilizzo stesso, invece per quanto riguarda il secondo elemento, si è in presenza di identificabilità ogni volta che un cespite può essere identificato in maniera univoca. La presenza di entrambi questi elementi distingue il contratto di leasing da quello di servizio. A questi due concetti fondamentali si aggiunge il, lease term, ovvero l'arco temporale non annullabile, entro il quale il locatario ha diritto all'utilizzo del bene.

2. Le immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono dei fattori produttivi a fecondità ripetuta, nel senso che partecipano a più cicli di produzione perdendo gradualmente la loro utilità nel tempo. Sono fattori pluriennali, cioè fattori la cui durata utile prosegue oltre il singolo esercizio⁵. La loro caratteristica principale è l'intangibilità, per questo motivo gli standard setter (ovvero autorità preposte all'emissione di principi contabili) nazionali ed internazionali sono impegnati in opere secondo le quali bisogna continuamente e

⁵ CERBIONI, F., CINQUINI, L., SÒSTERO, U., *Contabilità e bilancio*. 3° ed. , McGraw-Hill, Milano, 2011.

costantemente definire, rilevare, ammortizzare, svalutare e rivalutare questa categoria di risorse.

Il Codice Civile include in tale classe i seguenti elementi:

1. Costi di impianto e di ampliamento;
2. Costi di sviluppo;
3. Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
5. Avviamento;
6. Immobilizzazioni incorso e acconti.

2.1 Le immobilizzazioni Immateriali secondo i principi contabili nazionali

Nel nostro ordinamento le immobilizzazioni immateriali vengono disciplinate in primis dal codice civile, art. 2424 e 2426 e dal principio contabile OIC 24, il quale precisa che i tratti comuni a tale gruppo di elementi consistono ne:

- a. L'assenza di tangibilità;
- b. L'utilità pluriennale

Ai fini dell'iscrizione non rileva invece la fonte di provenienza, nel senso che sono iscrivibili nell'attivo patrimoniale elementi che soddisfano le condizioni precedentemente descritte, indipendentemente dal fatto che essi siano disponibili a seguito d'acquisto dall'esterno, produzione interna, acquisizione a titolo di godimento. Unica eccezione è rappresentata dall'acquisizione a titolo gratuito,

proprio perché l'OIC 24 ritiene non soddisfatta la condizione della attendibile misurazione del costo (tale divieto non sussiste per le immobilizzazioni materiali).⁶

2.2 Le immobilizzazioni immateriali secondo i principi contabili internazionali

Le attività immateriali sono disciplinate dal principio contabile internazionale numero 38, in vigore dal 1° luglio 1999 (IAS 38).

Un'attività immateriale è un'attività non monetaria, identificabile priva di consistenza fisica⁷.

Per i principi internazionali, un'attività può essere acquistata o generata internamente, può avere vita utile definita o indefinita. Si nota da subito una differenza rispetto i principi contabili nazionali, infatti quest'ultimi non prevedono il concetto d'attività a vita utile indefinita. Infatti, per i nostri principi contabili la vita utile è: "il periodo di tempo nel quale ci si attende che l'attività sia utilizzata dall'impresa"⁸. Questa differenza è dovuta al fatto che la prassi nazionale è dedita al principio della prudenza.

Lo IAS 38 dispone che per essere qualificata come immateriale, una risorsa deve soddisfare 4 caratteristiche:

⁶ Quagli, A., *Bilancio di esercizio e principi contabili*, 8°ed., Giappichelli, G., Torino, 2017

⁷ IAS 38, par. 8

⁸ OIC 24, par.17

1. **Autonoma Identificabilità:** Un'attività immateriale è identificabile se è separabile o scorporabile dal patrimonio dell'impresa, ossia deve poter essere ceduta all'esterno, poter essere affittata o scambiata. Questo requisito serve anche per differenziare gli assets intangibili dall'avviamento.

2. **Benefici economici futuri:** Deve essere altamente probabile che l'impresa usufruirà di benefici economici futuri dall'utilizzo dell'attività. Per far sì che questo secondo punto possa essere soddisfatto, l'impresa oltre a dimostrare la capacità degli assets di generare flussi di benefici economici negli esercizi successivi, deve poterne godere in modo esclusivo. In mancanza della certezza sulle capacità di un fattore produttivo di generare dei ritorni economici per l'impresa, i costi sostenuti per il suo acquisto devono essere iscritti a conto economico come costi d'esercizio.⁹

3. **Attendibilità:** Il valore degli assets deve poter essere misurato con certezza.

4. **Controllo:** L'impresa deve possedere il controllo dell'immobilizzazione, deve cioè poter ottenere i benefici economici futuri generati dall'immobilizzazione e deve poter negare tali benefici a terzi.

2.3. Beni immateriali e oneri pluriennali

All'interno del gruppo delle risorse immateriali aventi rilevanza contabile, l'OIC 24 compie la fondamentale distinzione tra beni immateriali in senso proprio e oneri

⁹ IAS 38, par.9-17.

pluriennali. I primi consistono nei brevetti, nei diritti di utilizzazione delle opere di ingegno, nei marchi, nelle concessioni, nelle licenze. I beni immateriali sono iscritti nell'attivo patrimoniale solo se il costo sostenuto per la loro acquisizione è stimabile con sufficiente attendibilità e se sono individualmente identificabili (condizione che si verifica quando l'elemento può essere separato o scorporato dalla società). I beni immateriali rappresentano di norma diritti giuridicamente tutelati.

Gli oneri pluriennali consistono invece in costi riferiti ad elementi aventi utilità pluriennale che non si concretizzano nei beni immateriali.

L'OIC 24, sostiene che per i beni immateriali vi sia obbligo di iscrizione nell'attivo patrimoniale se sono soddisfatti i requisiti sopra citati. Al contrario, la capitalizzazione degli oneri pluriennali è subordinata al requisito della dimostrazione della loro utilità pluriennale tramite un piano economico della società che prospetti il recupero dei costi capitalizzati tramite i ricavi futuri.

3. Acquisizione e utilizzo immobilizzazioni materiali e immateriali

Le immobilizzazioni si identificano come fattori produttivi ad utilizzo pluriennale impiegati come strumenti del processo produttivo, e perciò non sono destinati né alla vendita né alla trasformazione. Essi sono fattori anticipati, cioè acquisiti in anticipo rispetto allo svolgimento del processo produttivo, generando così costi

anticipati comuni a più esercizi. Sotto il profilo finanziario sono fattori a lento rigiro, infatti l'investimento iniziale ritorna in forma liquida in tempi lunghi e in modo indiretto, cioè tramite i ricavi ottenuti dai processi produttivi che essi alimentano¹⁰.

3.1. Acquisizione delle immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono costituite sia da beni immobili che da beni mobili durevoli. I beni immobili comprendono: Terreni, fabbricati civili e industriali. I beni mobili ad uso durevole invece comprendono: Impianti e macchinari, attrezzature, imballaggi ad uso durevole, mobili e macchine d'ufficio e automezzi.

L'acquisizione dell'immobilizzazioni materiali può avvenire in uno dei seguenti modi:

- Acquisto in senso stretto;
- Permuta;
- Conferimento da parte di soggetti proprietari;
- Acquisizione in leasing;
- Costruzione in economia

¹⁰ MARCHI, L., *Contabilità d'impresa e valori di bilancio*, 5° ed., Giappichelli G., Torino, 2013.

L'acquisto di immobili o di beni mobili ad uso durevole non presenta modalità particolari rispetto ai fattori produttivi a semplice utilizzo, si tratta di entrare in possesso di un bene a fronte del sorgere di un debito, cui seguirà un'uscita di denaro. L'acquisto di immobilizzazioni materiali è un'operazione soggetta ad IVA ad esclusione dell'acquisto di beni da privati e di terreni.

Tutti gli oneri accessori direttamente riferibili alle singole immobilizzazioni che si devono sostenere per consentire l'utilizzo nel processo produttivo vengono portati ad aumento del costo d'acquisto dell'immobilizzazioni stesse partecipando a loro volta al processo d'ammortamento; questa operazione viene chiamata processo di capitalizzazione.

3.1.1. costruzione in economia

La costruzione in economia di impianti, immobili e macchinari costituisce un'alternativa all'acquisto. Questa costruzione interna è dettata da motivi di convenienza e necessità. I problemi contabili legati alle costruzioni in economia sono complessi dato che i beni così costruiti non hanno un costo facilmente determinabile perciò, nella prassi si ricorre ad un documento extra-contabile nel quale vengono riepilogati i costi sostenuti per la realizzazione interna dell'immobile. In questo modo si evita che i costi sostenuti per la realizzazione interna del cespite confluiscono nel conto economico dell'esercizio, procedendo così alla capitalizzazione e pertanto riqualificando questi costi come sostenuti per

l'acquisizione di fattori pluriennali. La capitalizzazione può essere diretta o indiretta.

3.2. Acquisizione delle immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali possono essere scorporate in due gruppi:

- Le immobilizzazioni immateriali in senso stretto che comprendono: brevetti, marchi, diritti di concessione, know how, diritti di utilizzo delle opere d'ingegno, avviamento;
- Altri costi ad utilizzazione pluriennale, che sono: spese di impianto e ampliamento, costi per pubblicità e costi di manutenzione e riparazione.

3.2.1. le singole tipologie di beni immateriali

Le categorie proposte dal legislatore e riportate dall'organismo italiano di contabilità in accordo con il principio di destinazione, che caratterizza lo schema di stato patrimoniale nazionale, sono:

- 1) Costi di impianto e di ampliamento;
- 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;
- 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
- 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
- 5) Avviamento;
- 6) Immobilizzazioni in corso e acconti;

Costi di impianto e ampliamento

Le prime due classi sopra citate, sono costituite da oneri pluriennali, ovvero costi che garantiscono un'utilità che si trascina in più esercizi e non si esaurisce nel momento in cui questi costi vengono sostenuti. Essi però non si generano da un'acquisizione o dalla produzione interna di un bene, ma sono semplicemente dei costi che non sono separabili dal complesso aziendale, non hanno cioè un valore autonomo scorporabile dal patrimonio e vendibile sul mercato.

Questi costi non esauriscono la loro utilità nell'esercizio in cui sono stati sostenuti, ma la garanzia che essi producano benefici economici futuri è troppo debole ed è per questo che i principi contabili internazionali vietano la loro capitalizzazione; anche il nostro ordinamento prevede degli accorgimenti. L'OIC 24, come detto in precedenza, stabilisce che tali oneri possono essere iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale se e solo se:

- È possibile dimostrare la loro utilità futura;
- C'è un collegamento certo con i futuri benefici economici che verranno portati alla società;
- Il loro valore recuperabile è stimabile in modo abbastanza certo;

Inoltre, l'articolo 2426 c.c. afferma che; gli amministratori avendo valutato l'esistenza di un'utilità pluriennale per questi oneri, potranno iscriverli nell'attivo dopo consenso del collegio sindacale. Questi costi devono essere ammortizzati per

un periodo non superiore a cinque anni, fatta eccezione per i costi di sviluppo, ed i dividendi non potranno essere distribuiti finché il loro ammortamento non sarà completato.

I costi di impianto e ampliamento si possono dividere in due sottocategorie:

- Quelli sostenuti in una fase pre-operatoria; ovvero quelle spese sostenute per rendere operativa la struttura aziendale, alla formazione iniziale del personale e alla sua selezione;
- Quelli sostenuti durante la vita della società; volte all'avvio di nuove produzioni o per l'ampliamento della capacità produttiva. La valutazione di questa voce di stato patrimoniale avviene al costo, seguendo il principio di prudenza e con il principio di rappresentazione veritiera e corretta.

Costi di ricerca e sviluppo

Anche questi costi fanno parte della categoria degli oneri pluriennali. Essi si possono dividere in tre categorie:

- Ricerca di base: Questa attività ha come obiettivo di ricercare nuove fonti di conoscenza, di scoprire nuove formule, nuove leggi naturali che non hanno uno scopo specifico, ma potranno essere utilizzate per eventuali nuovi prodotti. È praticamente impossibile dimostrare l'utilità futura di queste spese, rendendole di

fatto costi di periodo e come tali verranno registrati nel conto economico dell'esercizio in cui sono stati sostenuti.

- **Ricerca applicata:** Questa attività è finalizzata alla realizzazione di nuovi prodotti o processi, quindi il suo operato può portare benefici economici all'azienda. Anche qui si riscontra un grado di aleatorietà, perché anche se hanno uno scopo definito con ripercussioni in più anni, non è certo che i risultati di questa ricerca diano risultati economici futuri. Con il nuovo decreto 139/2015 ha tolto la possibilità di contabilizzare in stato patrimoniale questi costi, questa scelta è dovuta principalmente per due motivi:

- 1) Un avvicinamento alla contabilità internazionale (IAS 38), che sconsiglia la capitalizzazione d'attività generate internamente e che propone una separazione fra attività di ricerca (non capitalizzate) e attività di sviluppo (capitalizzate);

- 2) Ridurre lo spazio per manovre di bilancio, dal momento che questa voce di stato patrimoniale veniva usata principalmente da aziende in perdita.

- **Sviluppo:** Fase nella quale le conoscenze derivanti dalla ricerca vengono applicate per la realizzazione di nuovi prodotti o servizi. Questi costi sono capitalizzabili in stato patrimoniale, se e solo se rispettano determinati requisiti:

- 1) Gli investimenti sostenuti per la realizzazione di prodotti o servizi, devono essere definiti, identificabili e misurabili;

2) Il progetto al quale si riferiscono queste spese, deve essere tecnicamente realizzabile; questo significa che l'impresa deve disporre di risorse sufficienti ed idonee alla realizzazione dello scopo prefissato;

3) Fattibilità economica dell'intera operazione. I costi di sviluppo e tutti quelli legati al nuovo progetto, devono essere recuperabili, se questo non è probabile, allora non possono essere considerati un'immobilizzazione e quindi una fonte di reddito, ma si rivelano essere solo un costo di periodo.

I costi di sviluppo devono essere contabilizzati al costo che può essere un semplice prezzo di acquisto, se l'attività proviene da una commissione esterna o la somma dei costi diretti ed indiretti, se è stata generata internamente.

Infine, sempre grazie al decreto 139/2015 i costi di sviluppo potranno essere ammortizzati secondo la loro vita utile, sempre che questa sia stimabile. In caso contrario il periodo d'ammortamento resta cinque anni.

Costi di pubblicità

Sono oneri pluriennali assimilabili ai costi di ricerca e sviluppo in quanto funzionali al lancio di nuovi prodotti. Dal primo gennaio 2016, con il decreto 139/2015 si vieta la capitalizzazione di un costo che di fatto porta benefici quasi esclusivamente nel periodo in cui viene sostenuto. I costi di pubblicità che al momento di redazione del bilancio sono ancora da ammortizzare, verranno del tutto eliminati e la contropartita più probabile è la riserva del patrimonio netto.

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno

Il trattamento contabile di quest'attività è molto simile a quello delle immobilizzazioni materiali, perché ne condividono l'aspetto più importante: la trasferibilità.

I diritti di brevetto industriale si definiscono beni immateriali perché sono rappresentati da diritti giuridici, individuabili ed identificabili, che garantiscono l'esclusività dei benefici economici, spesso pluriennali, derivanti dallo sfruttamento di un'invenzione; che deve avere determinate caratteristiche:

- 1) Novità ed originalità;
- 2) Liceità;
- 3) Riproducibilità;

Queste attività possono essere possedute sia a titolo di proprietà sia come licenza.

Il valore d'iscrizione può essere al costo d'acquisto, che comprende il prezzo della transizione sommato a gli oneri accessori, oppure, se si tratta di un bene generato internamente, al costo di produzione, ottenuto dalla capitalizzazione di tutti i costi sostenuti per realizzare il brevetto.

I benefici economici futuri di queste immobilizzazioni, non dipendono dalla velocità di obsolescenza delle stesse, ma dalla durata legale del brevetto. L'ammortamento non è determinato da un periodo certo e definito, quindi la sua durata corrisponderà al periodo, che deve essere il minore, tra la durata legale del brevetto ed il periodo durante il quale il brevetto apporta la sua utilità all'impresa.

Il principio contabile OIC 24 e l'articolo 2427, precisano che occorre indicare nella nota integrativa: i criteri di valutazione, i movimenti delle immobilizzazioni, la composizione della voce, la misura e le ragioni delle riduzioni di valore, il prospetto delle eventuali rivalutazioni¹¹.

Anche i diritti d'utilizzazione delle opere d'ingegno sono tutelati dalla legge; la differenza con le opere di brevetto industriale è che queste sono di natura creativa. Si tratta di tutte quelle opere oggetto di diritti d'autore.

Anche per la contabilizzazione il criterio del costo, resta il principale e si divide come di norma al costo d'acquisto o di produzione. Per quanto riguarda l'ammortamento l'unica differenza è che verrà calcolato sulla base della residua possibilità d'utilizzazione dell'opera stessa.

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

Le concessioni e le licenze sono diritti identificabili ed individuabili, e quindi per questo capitalizzabili, che provengono dalla pubblica amministrazione e riguardano concessioni d'utilizzo di beni appartenenti agli stessi enti concedenti.

¹¹ Quagli, A., *Bilancio di Esercizio e Principi contabili*, 8°ed., Giappichelli, G., Torino, 2017

La valutazione avviene al costo d'acquisto, per un importo pari a quanto pagato all'ente pubblico per ottenere la concessione, in alternativa si può utilizzare il costo di produzione sommando i costi finalizzati all'ottenimento della concessione.

Il periodo d'ammortamento è calcolato in base alla durata della concessione oppure se questa è più breve, alla residua possibilità d'utilizzazione.

Anche ai marchi è riconosciuta una tutela giuridica, ma in questo caso stiamo parlando di una immobilizzazione che nonostante la sua natura immateriale possiede un lato tangibile. Infatti, il marchio è un segno distinguibile dell'azienda, è un elemento che ha una forma ed una definizione propria, immaginabile e rappresentabile. È iscrivibile nell'attivo dello stato patrimoniale se rispetta i requisiti di novità, capacità distintiva e liceità¹². Possono essere prodotti all'interno dell'impresa o acquisiti all'esterno. Proprio grazie a questa doppia provenienza il costo può essere quello d'acquisto o di produzione sostenuto per la ricerca di un marchio apprezzabile. La funzione di un marchio è quella di rappresentare non solo la società, ma anche i prodotti e servizi da questa forniti, ed è proprio il periodo di sopravvivenza di questi che viene utilizzato come riferimento per il calcolo dell'ammortamento. Però questo lasso di tempo, per rispettare il principio di

¹² Quagli, A., *Bilancio di Esercizio e Principi contabili*, 8°ed., Giappichelli, G., Torino, 2017

prudenza, non può superare quello di tutela legale stabilito in sede di registrazione del marchio.

Avviamento

Costituisce una voce a sé, in quanto anche se rientra tra gli oneri pluriennali, è iscrivibile solo se acquisito a titolo oneroso, cioè solo quando può essere separato dal complesso aziendale. Non sempre si acquista a titolo oneroso, ma si tratta infatti di un maggior valore che può essere generato internamente.

L'avviamento rappresenta l'attitudine di un'azienda a produrre utili in misura superiore a quella ordinaria¹³. Esso è capitalizzabile a determinate condizioni:

- 1) Deve essere acquisito a titolo oneroso o deve derivare da un'operazione societaria;
- 2) Deve avere un valore quantificabile, incluso in quanto pagato;
- 3) Deve avere un'utilità differita nel tempo, al fine di garantire futuri benefici economici all'impresa;
- 4) Deve essere soddisfatto il principio della recuperabilità del costo, cioè si deve dimostrare che non si è in presenza di un cattivo affare;

¹³ Quagli, A., *Bilancio di Esercizio e Principi contabili*, 8°ed., Giappichelli, G., Torino, 2017

5) L'articolo 2426 specifica che per iscrivere l'avviamento nello stato patrimoniale è necessario il consenso del collegio sindacale.

Dal 1° gennaio 2016, con il D.lgs. 139/2015, si prevede che l'ammortamento venga calcolato sulla base della vita utile dell'avviamento stesso, consentendo, qualora non fosse possibile stimare tale valore, un periodo fisso non superiore a dieci anni.

Immobilizzazioni in corso e acconti

Le immobilizzazioni in corso sono costituite dai costi per progetti non ancora giunti a termine, quindi non sono riferibili a beni di cui si ha la piena titolarità del diritto.

Gli acconti invece riguardano anticipi erogati verso i fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni immateriali.

La valutazione avviene al costo, che non deve essere ammortizzato fino a che il progetto non sia giunto a completezza. Alla fine dell'esercizio bisogna verificare che questi acconti e immobilizzazioni in corso siano in grado di portare benefici economici futuri all'azienda; in caso contrario devono essere imputati a conto economico.

Altre immobilizzazioni immateriali

In questa categoria confluiscono tutte quelle voci che non hanno trovato una collocazione nello schema previsto dal codice civile italiano.

3.2.2. Il limite del valore recuperabile

L'OIC 24 specifica che fin dalla rilevazione iniziale il valore contabile dell'immobilizzazione immateriale non possa superare il suo valore recuperabile, definito come il maggiore tra il fair value al netto dei costi di vendita ed il suo valore d'uso.¹⁴ In caso contrario si dovrà svalutare fino a portare il valore contabile uguale al valore recuperabile¹⁵. In realtà, una volta inserito in azienda il cespite è normalmente destinato ad un utilizzo in chiave interna e solo in casi particolari l'ipotesi di una liquidazione diretta del medesimo viene presa in considerazione. L'eventuale svalutazione dovrebbe essere effettuata se il valore netto contabile risultasse superiore del valore realizzabile. Ma questo valore realizzabile dovrebbe corrispondere alternativamente:

- Al valore di realizzo diretto, se l'azienda ha deciso di realizzare direttamente il bene liquidandolo dalla combinazione produttiva;
- Al valore di realizzo indiretto, se l'azienda ha deciso invece di realizzare il bene tramite le vendite dei prodotti, utilizzandolo internamente nei processi produttivi.

Qualora il cespite presenti un valore contabile superiore al suo valore recuperabile, essa dovrà essere svalutata.

¹⁴ Quagli, A., *Bilancio di Esercizio e Principi contabili*, 8°ed., Giappichelli, G., Torino, 2017

¹⁵ IAS 38, par. 80-87

4. Ammortamento

Il codice civile stabilisce che le immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo devono essere sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità d'utilizzazione¹⁶.

4.1. Ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali

La disciplina dell'ammortamento oltre che dal codice civile è regolamentata anche dall'organismo italiano di contabilità; specializzandosi con l'OIC 16 per le immobilizzazioni materiali e con l'OIC 24 per quelle immateriali.

Sono soggetti ad ammortamento tutti i cespiti, tranne alcuni fabbricati, e quei cespiti la cui utilità è illimitata nel tempo, come per esempio i terreni. L'ammortamento ha luogo nel momento in cui l'immobilizzazione è pronta per essere utilizzata per lo svolgimento dell'attività (non nel momento in cui viene effettuato l'acquisto).

Attenendosi sempre al codice l'ammortamento deve essere sistematico, cioè compiuto in ogni esercizio sulla base di un piano e questo programma deve essere rivisto periodicamente. La predisposizione di un piano d'ammortamento presuppone la conoscenza dei seguenti fattori:

- Il valore da ammortizzare: Questo valore è rappresentato dal costo di acquisizione dell'immobilizzazione, aumentato di eventuali costi accessori e

¹⁶ Codice civile, art. 2426, n.2.

diminuito del suo presumibile valore residuo d'utilizzazione al termine del periodo di vita utile. Nel caso in cui quest'ultimo valore sia maggiore o al limite uguale al costo del cespite, esso non verrà ammortizzato.

- La durata del periodo d'ammortamento: È di fondamentale importanza stimare la vita utile dell'immobilizzazione. La durata economica è il periodo di tempo per il quale l'impresa prevede che il cespite darà un contributo allo svolgimento dell'attività; questa durata è di solito legata a molti fattori come l'invecchiamento fisico causato dal trascorrere del tempo, il grado di utilizzo, il deterioramento economico dovuto a progresso tecnologico (fenomeno di obsolescenza). Per i beni immateriali invece la vita utile è paragonata al periodo che la legge o il contratto stabiliscono come intervallo di tempo in cui l'azienda può utilizzare esclusivamente il bene.

- Il criterio di ripartizione del valore: È necessario stabilire un criterio di ripartizione del valore d'ammortizzare nel corso della vita utile del bene. I criteri in questione possono essere due: criterio matematico o criterio logico.

Per quanto riguarda il criterio matematico esso a sua volta può essere a quote costanti (di norma il più usato) o a quote decrescenti. Invece il criterio logico, è quel criterio che stabilisce la quota d'ammortamento di anno in anno con riferimento all'effettiva utilità residua del cespite. Come si può capire quest'ultimo criterio è di difficile applicazione nel caso di immobilizzazioni immateriali, in

quanto non è facilmente riscontrabile anno per anno il loro rapporto all'utilità dell'azienda.

La quota d'ammortamento è inserita in conto economico, mentre il fondo d'ammortamento è inserito nello stato patrimoniale.

4.2. Un caso particolare d'ammortamento per le immobilizzazioni immateriali

I principi contabili internazionali prevedono il concetto da parte delle immobilizzazioni immateriali di avere vita utile definita o indefinita. Questo non significa la possibilità da parte del cespite di avere una vita utile infinita, ma semplicemente che non sia possibile prevedere con certezza un limite prevedibile entro il quale l'immobilizzazione cesserà di generare flussi economici in entrata per la società. Un'attività a vita utile definita è ammortizzata; il piano d'ammortamento dovrà rispecchiare l'andamento del flusso di benefici economici futuri che ci si aspetta confluiranno nella società e se potrà essere determinato attendibilmente dovrà essere predisposto un piano d'ammortamento a quote costanti. Infine, un cespite a vita utile definita dovrà essere sottoposto alla verifica del test di deperimento¹⁷, nel caso che ci siano delle situazioni che indichino che si possa essere verificata una perdita durevole di valore, che comporti che il valore

¹⁷ IAS 38, par.107-110.

recuperabile, sia inferiore al valore contabile netto. Nel caso di immobilizzazioni immateriali a vita utile indefinita non è previsto nessun ammortamento.

5. Valutazioni successive

Il codice civile e l'organismo italiano di contabilità attraverso l'OIC 16 e l'OIC 24 vanno a disciplinare le valutazioni successive all'acquisto di un'immobilizzazione materiale ed immateriale. Queste valutazioni successive sono: le rivalutazioni, le svalutazioni e le rivalutazioni da ripristino.

5.1. Rivalutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali

Dopo l'acquisizione il valore di un'immobilizzazione materiale e/o immateriale può aumentare. Nel caso delle immobilizzazioni materiali, essendo tangibili, questo aumento di valore può essere determinato da tre fattori:

1) Migliorie; cioè lavori di manutenzione che accrescano la capacità produttiva, la vita utile o la sicurezza del cespite;

2) Sostituzione di parti logorate con parti nuove; sono un caso particolare di migliorie;

3) Rivalutazioni;

Per le immobilizzazioni immateriali, essendo intangibili, l'unico modo per aumentare il proprio valore dopo l'acquisizione, è la rivalutazione. Le rivalutazioni, come già detto, sono regolamentate dall'OIC 16 per beni materiali e dall'OIC 24 per quelli immateriali, ma la disciplina di base è la stessa per entrambi i beni. Le rivalutazioni si hanno solo se consentite da legge speciali e nei limiti da esse indicate. Stabilito questo, il massimo valore della rivalutazione di un bene, sia che sia materiale che immateriale, è il valore recuperabile, che corrisponde al maggior valore tra il valore d'uso e il suo fair value. Le rivalutazioni non possono determinare ricavi da inviare a conto economico, ma possono solo comportare aumenti di speciali riserve.

5.2. Le svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali

Il codice civile prescrive all'art. 2426, n.3 che le immobilizzazioni devono essere svalutate in caso di perdita durevole emergente alla data di chiusura dell'esercizio. La svalutazione di un bene, consiste nella presa d'atto che parte del valore contabile

del bene non sarà più recuperabile tramite futuri ricavi. Perciò tale processo si fonda sul concetto di valore recuperabile, inteso come il limite massimo al quale un'attività può essere iscritta in bilancio.

L'OIC 9 tratta specificamente le svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali per perdite durevoli di valore. Al suo interno si definisce che il valore al quale l'immobilizzazione è iscritta in contabilità non può superare il valore recuperabile¹⁸. La determinazione del valore recuperabile non deve essere fatta continuamente; l'OIC 9 prevede che la società analizzi ad ogni data di riferimento del bilancio se esiste un indicatore che un'immobilizzazione possa aver subito una riduzione del valore. Se tale indicatore è presente allora la società procederà alla stima del valore recuperabile del cespite e solo nel caso in cui, tale valore, risulta inferiore al corrispondente valore netto contabile si procederà a svalutazione. Mentre in assenza di indicatori di potenziali perdite, non si procede alla determinazione del valore recuperabile¹⁹.

Nel caso in cui non sia possibile determinare il valore recuperabile del singolo bene, la società è tenuta a prendere in considerazione l'intera unità generatrice dei flussi di cassa (cash generating unit, CGU) alla quale l'immobilizzazione appartiene. Se

¹⁸ Quagli, A., *Bilancio di Esercizio e Principi contabili*, 8°ed., Giappichelli, G., Torino, 2017

¹⁹ Quagli, A., *Bilancio di Esercizio e Principi contabili*, 8°ed., Giappichelli, G., Torino, 2017

si usano le CGU e dal calcolo emerge che il valore recuperabile è inferiore al valore contabile, si deve procedere a svalutazione. In tal caso la perdita andrà imputata innanzitutto all'avviamento allocato alla CGU ed infine alle altre attività in modo proporzionale al peso del valore delle stesse relativamente al valore totale della CGU.

Infine, se venissero meno i motivi che avevano giustificato la svalutazione, il valore del bene deve essere ripristinato al valore che esso avrebbe avuto, al netto dell'ammortamento, se la svalutazione non fosse stata necessaria. Il valore dell'avviamento, invece, non può essere ripristinato a seguito di una svalutazione in osservanza del principio di prudenza.

5.3. Rivalutazioni da ripristino

Una volta compiuta la svalutazione, se le cause che l'avevano determinata non sussistono più, la legge stabilisce che si deve stanziare una rivalutazione a conto economico. Questa, chiamata rivalutazione da ripristino, è l'unico caso di rivalutazione ad impatto reddituale concessa, in quanto serve per riportare il valore dell'immobilizzazione fino al massimo del costo residuo prima della svalutazione.

L'OIC 9 stabilisce che il ricavo per plusvalenza da ripristino deve essere al netto degli ulteriori ammortamenti non calcolati a causa della precedente svalutazione, proprio per questo può essere operata fino a concorrenza del costo originario. L'OIC 9 prosegue affermando che le rivalutazioni da ripristino non possono essere effettuate sugli oneri pluriennali e sull'avviamento, in quanto per tali immobilizzazioni non persiste il presupposto della variazione degli elementi che, in precedenza, avevano determinato un'eventuale svalutazione. Quest'ultima affermazione presente nell'OIC 9 appare corretta solo se si ritiene dominante la logica della prudenza su quella della competenza economica.

Conclusioni

Nel presente lavoro si è voluto dare un inquadramento generale della disciplina delle immobilizzazioni materiali e immateriali, sia nazionale che internazionale.

Nell'esporre questi argomenti si è avuto modo di notare le principali divergenze in ambito di contabilizzazione tra i due tipi di immobilizzazioni illustrate e tra i due diversi orientamenti, quello italiano e quello internazionale. L'introduzione del principio contabile internazionale (IAS) ha la funzione di uniformare il trattamento contabile e la relativa rappresentazione in bilancio delle operazioni realizzate dalla società. Dal punto di vista delle immobilizzazioni materiali e immateriali, questa uniformazione dei principi è molto importante. Infatti fin dalla nascita della produzione di massa sia le immobilizzazioni materiali che immateriali, hanno costituito parti rilevanti delle realtà aziendali, in quanto sono beni indispensabili per raggiungere volumi di produzione irraggiungibili dal solo fattore umano. Andando sul particolare la classe delle immobilizzazioni materiali è sicuramente quella che vanta il maggior numero di analogie tra il principio contabile nazionale e quello internazionale; questo dovuto molto probabilmente alla loro natura stabile e al fatto che si tratta di beni con caratteristiche poco variabili nel tempo. L'analogia, più rilevante tra i due orientamenti, è quella che riguarda il concetto di vita utile, considerata per il calcolo dell'ammortamento da entrambe le discipline.

È necessario però precisare che l'interpretazione data a questo concetto dal nostro orientamento è diversa rispetto a quella internazionale; infatti la normativa nazionale tende a confondere e ad omologare la vita utile con la vita economica, due periodi effettivamente diversa, e che la contabilità internazionale separa nettamente.

Invece soffermandosi sulle immobilizzazioni immateriali, si nota come la totale avversione della normativa internazionale verso la capitalizzazione degli oneri pluriennali, fatta eccezione dei costi di sviluppo, abbia investito in parte la normativa nazionale, con il decreto legislativo in vigore dal 1° gennaio 2016, che pone il divieto di capitalizzare i costi di ricerca applicata e di pubblicità. Con questo nuovo decreto è stato introdotto il concetto di "vita utile". Infatti nonostante si preferisca ancora ammortizzare in base ad un periodo fisso prestabilito, viene data la facoltà di ammortizzare i costi di sviluppo secondo la loro vita utile; questo vale anche per l'avviamento. Infine resta prerogativa esclusivamente internazionale il concetto di "vita utile indefinita".

Concludendo, quindi la strada che si prospetta davanti è un sempre maggior allineamento di questi due principi contabili, sia per quanto riguarda le immobilizzazioni materiali che immateriali. Certo che la disciplina delle immobilizzazioni immateriali, essendo queste intangibili, è molto complicata e

trova davanti a sé molti più ostacoli rispetto a quella delle immobilizzazioni materiali.

Bibliografia

CERBIONI, F., CINQUINI, L., SÒSTERO, U., *Contabilità e bilancio*. 3° ed., McGrawHill, Milano, 2011.

Codice civile, art. 2426, n.2.

IAS 17, par. 4

IAS 38, par. 8

IAS 38, par. 9-17

IAS 38, par. 80-87

IAS 38, par. 100-110

MARCHI, L., *Contabilità d'impresa e valori di bilancio*, 5° ed., Giappichelli G., Torino, 2013.

OIC 24, p. 17

PARBONETTI, A., *I principi contabili internazionali*, 1° ed., Carocci, Roma, 2010.

Quagli, A., *Bilancio di esercizio e principi contabili*, 8°ed., Giappichelli, G., Torino, 2017

